

Repertorio n. 2035

Raccolta n. 1136

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di maggio, in Arezzo, Via XXV Aprile n. 6, presso il mio Ufficio Secondario, alle ore diciassette.

Avanti a me Dottor **GAMBACORTA ANDREA**, Notaio in Sansepolcro, con studio in Via Niccolò Aggiunti n. 88, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Arezzo, è presente la Signora:

- **ROSSI Gabriella**, nata a Talla (AR) il 24 settembre 1956, domiciliata per la carica presso l'infradetta Associazione, la quale interviene quale Presidente dell'Associazione "**TRASPARENZA E COOPERAZIONE LIBERA ASSOCIAZIONE ONLUS**" in sigla "**TECLA ONLUS**", con sede in Arezzo (AR), attualmente in Via Fiorentina n. 57 (Partita Iva: 02038240517).

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere - elevandone verbale - all'Assemblea straordinaria della suddetta Associazione, convocata per oggi, in questo luogo e a quest'ora per discutere e deliberare sul seguente:

"ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del nuovo statuto di "Tecla Onlus", al fine del suo aggiornamento, comprese le modifiche richieste per l'iscrizione dell'Associazione nel R.U.N.T.S. come Organizzazione di Volontariato (OdV);

2) Delibere conseguenti."

Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 17 dello Statuto, quale Presidente del Consiglio Direttivo, la Signora Rossi Gabriella, la quale dichiara e fa constatare:

a) che la presente Assemblea è stata convocata, in prima convocazione, in questo luogo per il giorno 26 maggio 2021 alle ore sette e trenta ed in seconda convocazione per il giorno 27 maggio 2021, sempre in questo luogo, alle ore diciassette, mediante e-mail inviata a tutti i soci in data 15 maggio 2021, come previsto dall'articolo 14 dello Statuto Sociale;

b) che è presente, personalmente, per delega o collegati in videoconferenza mediante sistema Google Meet (come consentito dalla normativa emergenziale di cui all'art. 106, comma 2, primo e secondo periodo e comma 8-bis del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, anche in assenza di espressa disposizione statutaria), la maggioranza dei soci aventi diritto di voto come elencati nel foglio delle presenze, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dalla comparente;

c) che è presente la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo in persona dello stesso Presidente, Rossi Gabriella, del Vice Presidente Conti Nadia, della Segretaria Fabianelli Roberta, dei Consiglieri Gonnelli Lia e Ceccarelli Gianfranco;

d) che è assente giustificato il Tesoriere Fugali Tiziana;

e) che tutti i soci presenti si dichiarano pienamente informati della riunione e non si oppongono alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, accettandone la discussione.

Dichiara pertanto la presente Assemblea regolarmente costituita a norma di Statuto e atta a discutere e deliberare sul predetto ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea previamente informa i partecipanti che la prima

Registrato ad Arezzo
il 03/06/2021
al n. 6247/1T

convocazione fissata per il giorno 26 maggio 2021 alle ore sette e trenta è andata deserta.

Aperta la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente:

- ricorda preliminarmente ai soci che l'Associazione è stata costituita con atto a rogito Notaio Francesco Cirianni di Arezzo in data 30 aprile 2010, Repertorio n. 11269/7164, debitamente registrato ed iscritta al Registro delle Onlus al n. 35994 dal 1° agosto 2011;
- che, anche in vista della prossima operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), il Consiglio Direttivo ritiene opportuno che l'Associazione, coerentemente con la sua storica natura e con le attività in concreto svolte dalla medesima, assuma - avendo il requisito soggettivo del numero minimo di soci necessari allo scopo - la qualifica di Organizzazione di Volontariato (ODV), adeguando lo statuto alle disposizioni del Codice, con conseguente iscrizione - una volta istituito e verificatesi le condizioni di cui all'art. 104, c.2 del Codice medesimo - nell'apposita sezione del predetto Registro e lo stesso Presidente illustra le ragioni che stanno alla base di tale valutazione;
- che, pertanto, è necessario adeguare lo Statuto dell'Associazione alle previsioni degli articoli 32 e seguenti del Codice del Terzo Settore in materia di ODV, oltre che alle altre disposizioni che quest'ultimo dedica alle Associazioni del Terzo Settore in generale;
- che, in occasione di dette modifiche, si intende altresì procedere ad aggiornare in generale lo Statuto, mantenendone la natura di associazione non riconosciuta, pertanto priva di personalità giuridica, la durata indeterminata e la sede ed introducendo in particolare la possibilità, sempre più importante nella quotidiana vita dell'Associazione, che gli organi di quest'ultima possano riunirsi in audio/video conferenza. Il Presidente illustra quindi ulteriormente ai soci in Assemblea le ragioni che rendono opportuno detto aggiornamento ed illustra in particolare, oltre a quanto sopra, le seguenti modifiche che si propone di apportare:
 - * assunzione della denominazione "TRASPARENZA E COOPERAZIONE LIBERA ASSOCIAZIONE - Organizzazione Di Volontariato" o, in forma abbreviata, "TECLA ODV";
 - * conferma della natura non lucrativa e apolitica dell'associazione, che persegue, come Ente del Terzo Settore, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale indicate dall'articolo 3 dello statuto infra allegato e coerenti con quelle da sempre perseguite, e cioè quelle di volontariato, solidarietà sociale, tutela dei diritti civili e sociali delle comunità bisognose del mondo e che ha come scopo principale quello di mettere le proprie energie culturali, materiali ed economiche a disposizione di popolazioni, comunità, singoli che si trovano in una reale situazione di bisogno, anche attraverso il coinvolgimento del territorio in cui ha sede, facendo anche ricorso ad un'attività di educazione e sensibilizzazione allo sviluppo; il tutto mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, delle attività di interesse generale di cui alle lettere d), i), n), o) e u) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, come declinate dal successivo articolo 4 dello Statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
 - che, intendendosi mantenere - fino al termine di cui al co. 2, art. 104 CTS - l'iscrizione dell'Associazione all'Anagrafe Unica delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui al D.Lgs. 460/1997, le disposi-

zioni del nuovo Statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto Decreto Legislativo sono inefficaci fino a tale data. Pertanto, tra l'altro, l'Associazione, oltre a svolgere attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), del D.Lgs. 460/1997, continuerà ad utilizzare la denominazione "TRASPARENZA E COOPERAZIONE LIBERA ASSOCIAZIONE ONLUS", in sigla "TECLA ONLUS", in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico;

- che la struttura del Consiglio Direttivo prevista dal nuovo Statuto è compatibile con la composizione attuale del medesimo Consiglio, ragion per cui non si ritiene di dover rinnovare detto organo, che potrà regolarmente portare a termine il proprio mandato;

- che allo stato l'Associazione non ha i requisiti che rendono obbligatoria la nomina di un Organo di Controllo e un Revisore Legale.

Procede quindi il Presidente a leggere il testo del nuovo Statuto ai soci presenti, i quali, come attestato dallo stesso Presidente, dichiarano di ben conoscerlo, essendo stato messo a loro disposizione in tempo utile presso la sede dell'Associazione.

Udita la relazione del Presidente, l'Assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità e per alzata di mano, come attestato dal presidente medesimo,

DELIBERA

A) di modificare lo Statuto dell'Associazione in modo che possa essere qualificata Organizzazione di Volontariato in conformità al Codice del Terzo Settore, approvandone il nuovo testo, comprensivo delle modifiche sopra riportate e composto di trenta articoli, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avutane dalla comparente;

DELIBERA

B) di prendere atto e confermare la permanenza in carica dell'attuale Consiglio Direttivo fino al termine previsto per la cessazione del mandato;

DELIBERA

C) di incaricare il Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vice Presidente, affinché: dia esecuzione alle presenti delibere, procedendo a tutti gli adempimenti di legge, richiedendo il riconoscimento dello status di Organizzazione di Volontariato e, a tempo debito, l'iscrizione dell'Associazione nei Registri Unico Nazionale del Terzo Settore; apporti allo Statuto allegato e testé approvato tutte le modifiche che venissero richieste dagli Enti competenti per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ovvero nei Registri competenti in via transitoria. Conclusasi la votazione, il Presidente dà atto che il presente verbale sarà trascritto nell'apposito libro previsto dal Codice del Terzo Settore.

Non essendovi null'altro da deliberare l'Assemblea è sciolta quando sono le ore diciassette e quarantacinque minuti.

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82, comma quinto del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, nonché da imposta di registro ai sensi del comma terzo, secondo periodo del medesimo articolo.

Del che io Notaio ho redatto il presente verbale, scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia su sei pagine intere e fin qui della settima di due fogli e da me letto alla comparente che lo approva e lo sottoscrive.

F.to: Gabriella Rossi, Andrea Gambacorta Notaio.

Allegato "B" al n. 1136 della Raccolta

**"TRASPARENZA E COOPERAZIONE LIBERA ASSOCIAZIONE
Organizzazione Di Volontariato"**

in sigla "TECLA ODV"

**COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - NORME TRANSITORIE -
SEDE - SCOPO - FINALITA' - ATTIVITA'**

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e norme transitorie

E' costituita una associazione denominata "TRASPARENZA E COOPERAZIONE LIBERA ASSOCIAZIONE Organizzazione Di Volontariato" in sigla "TECLA ODV".

In attesa dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e fino al termine di cui al co. 2, art. 104 del Codice del Terzo Settore (CTS), l'Associazione è soggetta a quanto previsto dal D.Lgs. 460/1997 e rimane iscritta all'Anagrafe Unica delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS). Le disposizioni del presente Statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto Decreto Legislativo sono inefficaci fino al termine di cui al co. 2, art. 104 CTS.

Ai fini di cui al precedente comma, in particolare, l'Associazione:

- svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), del D.Lgs. 460/1997 e può svolgere attività direttamente connesse;
- continua ad utilizzare la denominazione "TRASPARENZA E COOPERAZIONE LIBERA ASSOCIAZIONE ONLUS", in sigla "TECLA ONLUS", in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico; a decorrere dal termine di cui al co. 2, art. 104 CTS, l'Associazione assumerà la denominazione di cui al co. 1 del presente articolo;
- osserva i limiti previsti dalla lett. c), art. 10 del D.Lgs. 460/1997;
- in caso di scioglimento prima del termine di cui al co. 2, art. 104 CTS, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui al co. 190, art. 3 della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Comune di Arezzo.

L'indirizzo della sede dell'Associazione all'interno di detto Comune può essere spostata con decisione del Consiglio Direttivo, che provvede alla sua pubblicità nel competente registro nei termini di legge.

Articolo 3 - Scopo e finalità

L'Associazione TECLA è una libera Associazione apolitica e apartitica, non avente fini di lucro.

Essa fonda la propria azione ispirandosi ai principi di cooperazione e solidarietà verso i soggetti più sfavoriti del mondo nel pieno rispetto della loro autonomia culturale, politica e religiosa.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare di volontariato, solidarietà sociale, tutela dei diritti civili e sociali delle comunità bisognose del mondo ed ha come scopo principale quello di mettere le proprie energie culturali, materiali ed economiche a disposizione di popolazioni, comunità, singoli che si trovano in una reale situazione di bisogno, anche attraverso il coinvolgimento del nostro territorio, facendo anche ricorso ad un'attività di educazione e sensibilizzazione allo sviluppo.

Le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. Tutti potranno collaborare in base alle capacità ed attitudini personali nonché in base alle proprie disponibilità economiche. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Possono essere solo rimborsate dall'organizzazione le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Articolo 4 - Attività

L'Associazione, che si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri aderenti, svolge prevalentemente in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) (lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) (lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- d) (lett. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- e) (lett. o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- f) (lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione promuove e cura qualunque attività ritenuta idonea per il raggiungimento dello scopo, finalità e attività enunciati, in Italia e all'estero, fra le quali:

1. Studiare, progettare e realizzare opere di sviluppo in cooperazione con i soggetti che ne beneficeranno;
2. Costituire canali di relazione diretta con i soggetti beneficiari, per l'erogazione degli aiuti ed il monitoraggio del loro utilizzo, fornendo anche assistenza formativa per la rendicontazione, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni e la visibilità sull'avanzamento dei progetti a tutte le parti interessate;

3. Collaborare, mettere a disposizione dei soggetti in situazione di bisogno, che lo richiederanno, volontari, aiuti alimentari, tecnologici ed economici;
4. Sostenere progetti e microprogetti in favore di popolazioni svantaggiate in ogni parte del mondo;
5. Promuovere e organizzare, senza alcuna finalità lucrativa, raccolte di fondi - in conformità all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore - e manifestazioni culturali, o partecipare, ad esse, con propri associati;
6. Assistere, anche economicamente, nei limiti delle proprie possibilità, le singole comunità che intendono affrontare programmi di educazione e riabilitazione dei bambini bisognosi mediante l'adozione a distanza;
7. Organizzare campi lavoro e diffondere forme di turismo responsabile;
8. Sensibilizzare l'opinione pubblica ai problemi del sottosviluppo anche attraverso la divulgazione di materiale editoriale (libri, riviste, volantini, ecc.);
9. Promuovere lo studio costante delle aree dei paesi impoveriti;
10. Promuovere stages ed attività formativa e culturale in ambito sanitario, tecnico ed amministrativo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 5 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione, utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito:

- dai beni mobili, immobili e diritti che sono e diverranno di proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo;
- da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dal contributo di iscrizione e dalle quote associative annuali;
- da contributi assegnati da Enti pubblici e privati;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale

I proventi finanziari dell'Associazione saranno utilizzati per le esigenze di gestione dell'Associazione, per la locazione, l'acquisto, la costruzione, l'allestimento e l'alloggio di impianti e attrezzature e per qualsiasi altra opera o attività atta al conseguimento dei fini dell'Associazione.

Articolo 6 - Quote di adesione e quote associative annuali

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderirvi e la quota associativa annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È

comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 7 - Esercizio sociale e bilancio

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) per cui i relativi esercizi avranno inizio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, redatto, in presenza dei presupposti di legge, nella forma del rendiconto per cassa, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, una volta che l'Associazione sia iscritta in detto Registro.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

SOCI

Articolo 8 - Soci

I soci si distinguono in Fondatori, Ordinari e Benemeriti:

- a) sono soci Fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione;
- b) sono soci Ordinari coloro che si sono iscritti successivamente alla costituzione dell'Associazione;
- c) sono soci Benemeriti coloro che all'atto della loro adesione effettuano versamenti all'associazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

L'adesione alle categorie di soci dell'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, di esaminare i libri sociali e ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale. Chiunque desideri diventare socio, deve rivolgere all'Associazione domanda scritta recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro

ricevimento; in assenza di provvedimento di diniego della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Articolo 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

In presenza di grave inadempienza agli obblighi di versamento ed in mancanza di adempimento entro 15 (quindici) giorni dall'invito del Consiglio Direttivo a provvedere, oppure per altri gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione, può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire l'Arbitro di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Arbitro stesso.

Ove l'arbitro non si pronunci entro sei mesi dalla notifica dell'esclusione, il socio escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria.

Articolo 10 - Doveri dei soci

Tutti i soci hanno il dovere di osservare le norme dello Statuto e quelle del regolamento emanato dai competenti organi sociali, di pagare le quote sociali e le eventuali contribuzioni straordinarie secondo le modalità previste al successivo articolo 11.

Articolo 11 - Modalità di pagamento delle quote sociali

Le quote sociali devono essere pagate in un'unica soluzione anticipata. Il pagamento materiale può essere effettuato tramite versamento sul conto corrente intestato all'associazione o per cassa.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione dell'Associazione;
- l'Organo di controllo, se nominato dall'Assemblea o obbligatorio per il superamento dei parametri di cui all'art. 30 CTS.

Sono cariche associative:

- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- i Vicepresidenti del Consiglio Direttivo,
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere del Consiglio Direttivo.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEA

Articolo 13 - Composizione e compiti dell'Assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 30 (trenta) novembre per l'approvazione del bilancio preventivo, e quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Essa inoltre:

- ✓ - provvede alla nomina e alla revoca dei componenti degli organi associativi;
- ✓ delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, incluso quello dei lavori assembleari;
- ✓ - approva il bilancio di esercizio;
- ✓ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ✓ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea in seduta straordinaria viene convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo e su richiesta scritta da presentarsi al medesimo, con l'indicazione degli argomenti da trattare, sottoscritta da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e delibera:

- ✓ sulle modifiche del presente Statuto;
- ✓ sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- sulle trasformazioni sostanziali degli impianti e loro eliminazione;
- ✓ delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Articolo 14 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli aderenti aventi diritto al voto.

La convocazione è fatta mediante lettera semplice, fax e-mail o telegramma contenente l'indicazione del luogo - anche diverso dalla sede dell'Associazione, purché sempre nell'ambito della Provincia di Arezzo (AR) - del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza.

Articolo 15 - Validità dell'Assemblee

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando intervengono almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza degli

intervenuti aventi diritto al voto.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

La validità della costituzione delle assemblee è accertata da chi la presiede.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del segretario, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 16 - Diritto di voto

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia membro del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo o dipendente dell'Associazione o comunque uno dei soggetti di cui all'art. 2372, comma 5, c.c..

Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

Articolo 17 - Deliberazioni dell'Assemblea

Hanno diritto di intervenire in assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Le votazioni si svolgono in forma palese.

Per l'approvazione dei Regolamenti e per le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano per appartenenza all'Associazione e in caso di parità a quello più anziano per età; in mancanza, su designazione dei presenti, da qualsiasi altro aderente all'associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18 - Composizione del Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove membri. Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente, i

Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per ragioni dell'ufficio ricoperto.

I consiglieri devono essere persone fisiche aderenti all'Associazione, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, allo stesso subentra di diritto il primo dei non eletti. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente che le sottopone per l'accettazione al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Se il Presidente cessa dalla sua funzione per dimissioni o altro motivo, il Consiglio, convocato d'urgenza da uno dei membri, nomina il nuovo Presidente. Qualora, per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Articolo 19 - Funzioni del Consiglio Direttivo

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra le altre, sono funzioni di questo organo:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la nomina del Segretario, da scegliersi tra i consiglieri eletti;
- la nomina del Tesoriere, da scegliersi tra i consiglieri eletti;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio, da mettere a disposizione dei soci presso la sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'assemblea che deve approvarli;
- l'assunzione - nei limiti di cui all'art. 33, comma 1 del Codice del Terzo Settore - dei dipendenti ed impiegati dell'Associazione e la determinazione della loro retribuzione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 20 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera semplice, fax o e-mail contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

È consentita la convocazione verbale da parte del Presidente in tempi più brevi, per casi urgenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. Si applicano al riguardo le disposizioni previste per la riunione con tali strumenti dell'Assemblea.

PRESIDENTE

Articolo 21 - Funzioni e compiti del Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali e necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea.

VICE PRESIDENTE

Articolo 22 - Funzioni e compiti del Vicepresidente

Il Vicepresidente più anziano per appartenenza all'Associazione ed in caso di parità quello più anziano per età, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

SEGRETARIO

Articolo 23 - Funzioni e compiti del Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione, cura l'inoltro e la conservazione della corrispondenza dell'archivio sociale, sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi soci, cura i rapporti tra i soci e l'Associazione, provvede al tesseramento dei soci e all'aggiornamento del registro relativo.

TESORIERE

Articolo 24 - Funzioni e compiti del Tesoriere

Il Tesoriere tiene la contabilità dell'associazione, esamina ed approva sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'assemblea dei soci.

Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 25 - Composizione, funzioni e compiti dell'Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea o al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

AVANZI DI GESTIONE

Articolo 26 - Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

RESPONSABILITÀ

Articolo 27 - Responsabilità e assicurazione

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

SCIoglimento

Articolo 28 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha

l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, depurato delle passività, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 29 - Arbitrato

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, sarà competenza esclusiva del Presidente del Tribunale di Arezzo.

LEGGE APPLICABILE

Articolo 30 - Disposizione di chiusura

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to: Gabriella Rossi, Andrea Gambacorta Notaio.

